



Consiglio regionale della Calabria

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

AGGIORNAMENTO

2017 - 2019

Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 23/02/2017

Introduzione

Il presente documento costituisce il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Consiglio regionale della Calabria per il triennio 2017-2019 (di seguito PTPC) predisposto secondo metodologie di analisi standardizzate, quali l'analisi del contesto esterno, l'individuazione delle aree di rischio, la mappatura dei processi/attività di competenza, la valutazione del rischio.

Il P.T.P.C. rappresenta uno strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

La stesura è stata effettuata tenendo conto delle Deliberazioni ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" e n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Il presente Piano rappresenta uno strumento attraverso il quale sono individuate le azioni idonee a ridurre significativamente il rischio di condotte corruttive con l'obiettivo di ridurre le occasioni di manifestazione dei casi di corruzione, incrementare le capacità di scoprire i relativi casi e creare un contesto di contrasto a tali fenomeni.

Il PTPC per gli anni 2017-2019 costituisce l'aggiornamento alla precedente edizione relativa al triennio 2016-2018.

L'aggiornamento del PTPC 2017-2019 è stato elaborato in considerazione di quanto evidenziato dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) a seguito della Relazione annuale a consuntivo delle attività effettuate nel corso dell'anno 2016.

Il presente documento, è stato redatto anche alla luce delle novità introdotte in materia di appalti pubblici dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle modificazioni apportate agli obblighi di pubblicazione e trasparenza dal decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 97.

Si è ritenuto di impostare il PTPC quale strumento non solo regolamentare ma anche di orientamento dei comportamenti organizzativi dell'ente, nell'ottica di conseguire le seguenti finalità:

1. dare attuazione al principio costituzionale di buona amministrazione ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;
2. creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e principi al fine di coinvolgere il personale dell'Ente sui temi della legalità e della trasparenza;
3. realizzare elevati livelli di fiducia di cittadini e imprese verso la Pubblica Amministrazione.

Il Piano mira, in conformità con quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012, a definire la strategia di prevenzione della corruzione considerando tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e quelle aggiuntive introdotte dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. a) della legge n. 190/2012, infatti, il Piano di prevenzione della corruzione deve individuare *“le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*.

In particolare, il PTPC è stato strutturato nell'ottica di individuare le attività a più elevato rischio di corruzione ed è stato articolato nelle seguenti fasi:

- a) mappatura dei processi/attività dell'Ente;
- b) individuazione delle attività e le tipologie procedurali del Consiglio regionale esposte a rischio di fenomeni corruttivi;
- c) individuazione dei rischi per ogni struttura organizzativa, in relazione ai processi/attività individuati;
- d) analisi del livello di rischio di corruzione che le attività del Consiglio regionale possono presentare;

e) individuazione delle misure di prevenzione dei rischi di corruzione.

Si è ritenuto, inoltre, essenziale alla luce delle novità normative intervenute e delle direttive fornite dall'ANAC creare un collegamento dello stesso con il sistema di programmazione, con il sistema dei controlli, con gli obblighi di trasparenza e comunicazione, nonché con il Piano della Performance, ritenendo tali collegamenti validi strumenti per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Come auspicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), per la valutazione dei livelli di rischio dei singoli processi, la metodologia utilizzata è stata quella indicata per tutte le pubbliche amministrazioni nell'allegato n. 5 al PNA «*Tabella di valutazione del rischio*», nella quale sono individuati specifici indici di valutazione e relativi punteggi, sia della probabilità che il rischio si realizzi, sia dell'impatto che il medesimo potrebbe produrre.

Il presente Piano si compone di una prima parte contenente la normativa di carattere generale e le misure operative atte alla concreta attuazione dello stesso e di una seconda parte contenente una tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi oggetto di mappatura e di valutazione del rischio, la scala di graduazione del rischio utilizzata per i procedimenti/processi riferibili a ciascuna struttura, nonché la scheda di sintesi delle misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori. In relazione alle modifiche normative intervenute con il D.Lgs. n. 97/2016, volte alla semplificazione, è stata prevista l'unificazione dei documenti programmatici in materia di prevenzione della corruzione (PTPC) e trasparenza (PTTI), realizzata attraverso la previsione di una Sezione dedicata alla Trasparenza e all'Integrità strutturata all'interno del PTPC. Al presente Piano sono allegati, quale parte integrante, le seguenti tabelle:

- Mappatura dei processi;
- Registro dei rischi del Consiglio regionale;
- Elenco degli obblighi di pubblicazione.

<i>Sezione Prima</i>	7
QUADRO NORMATIVO E FINALITÀ DEL PIANO	7
METODOLOGIA ADOTTATA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC	10
DOCUMENTI CONNESSI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
SOGGETTI COINVOLTI: COMPITI E RESPONSABILITÀ	13
AUTORITÀ DI INDIRIZZO POLITICO	15
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	15
I REFERENTI	18
I DIRIGENTI	19
I DIPENDENTI E I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA	19
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	20
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)	20
OBBLIGO DI INFORMAZIONE AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	20
GESTIONE DEL RISCHIO	21
CONTESTO ESTERNO	21
CONTESTO INTERNO	22
LA MAPPATURA DEI PROCESSI	24
LE AREE A RISCHIO	24
MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	25
<i>Sezione Seconda</i>	27
TRASPARENZA	27
LIMITI ALLA TRASPARENZA	28
DECORRENZA DELLA PUBBLICAZIONE E DURATA DELLA PUBBLICAZIONE	29
CODICE DI COMPORTAMENTO	31
ROTAZIONE DEL PERSONALE	32
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI, DI ALTA PROFESSIONALITÀ E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	34
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE UN ILLECITO	36
FORMAZIONE	37
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI	38
IL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO	39

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CON I QUALI INTERCORRONO RAPPORTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA - OBBLIGO DI ASTENSIONE	39
PATTI D'INTEGRITÀ	40
MISURE ULTERIORI	40
VIGILANZA SOCIETÀ IN HOUSE.....	41
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE.....	41
ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA RACCOLTA DI SEGNALAZIONI.....	41
CRITERI PER LIMITARE L'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ.....	42
MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) DA ATTIVARE NELL'AMBITO DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI	42
ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	42
AGGIORNAMENTO.....	43

Sezione Prima

QUADRO NORMATIVO E FINALITÀ DEL PIANO

La presente edizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), riferita al triennio 2017-2019, costituisce un aggiornamento di quella precedente adottata alla luce dei rilevanti interventi normativi del legislatore nazionale, nonché degli indirizzi forniti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella **delibera n. 831 del 3 agosto 2016** che ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione.

L’introduzione di un sistema organico di prevenzione della corruzione si realizza nel nostro ordinamento con la **legge delega 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. legge Anticorruzione)**, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e la successiva adozione dei decreti legislativi attuativi **14 marzo 2013, n. 33**, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, e **8 aprile 2013, n. 39** recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190*”.

Alla suddetta normativa, ed in stretto collegamento con la stessa, hanno fatto seguito:

- **il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62** avente ad oggetto “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- **il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”.

- il **decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97**, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, che ha profondamente rivisitato il contesto normativo sin qui richiamato operando una profonda revisione della disciplina della materia in un’ottica di semplificazione ed armonizzazione.

Tale decreto, noto anche come FOIA (*Freedom Of Information Act*), ha modificato sia la Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, sia il Decreto Legislativo n. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Una delle principali novità in materia di prevenzione della corruzione introdotta dal FOIA è rappresentata dall’obbligo per le amministrazioni di effettuare attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa, nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

In materia di trasparenza, invece, le novità introdotte dal decreto riguardano la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Inoltre, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità scompare, quale autonomo elemento di programmazione, per trasformarsi in una sezione del più ampio Piano triennale della prevenzione della corruzione e viene prevista l’unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni di responsabile anticorruzione e responsabile per la trasparenza (RPC).

È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani, così come di quello degli Organismi Indipendenti

di Valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della Performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

L'organo di indirizzo politico è chiamato, inoltre, in sede di definizione degli obiettivi strategici, a prevedere specifici obiettivi per il contrasto alla corruzione ed alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione, che diventano contenuto necessario del Piano della Performance dell'Ente.

Il D.Lgs. n. 97/2016, quindi, nel modificare il D.Lgs. n. 33/2013 e la L. n.190/2012, ha attribuito al Piano un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice dell'amministrazione in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Si sottolinea, infine, che l'ANAC, ha fornito indicazioni relative alle novità normative intervenute adottando la Determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”*.

Quanto alle finalità che il presente piano intende perseguire va evidenziato che il termine “corruzione” non va interpretato esclusivamente quale termine essenzialmente penalistico, con il quale si fa riferimento a specifiche figure di reato. Va, invece, fatto riferimento ad una accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume amministrativo, attuato attraverso un uso improprio degli strumenti del diritto amministrativo. Il concetto di corruzione, quindi, va inteso in senso lato e ricomprende anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio della attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato.

Lo scopo del presente atto è, quindi, quello di combattere la cattiva amministrazione, attraverso l'adozione di misure volte a verificare la legittimità degli atti ed a contrastare l'illegalità.

Il PTPC rappresenta, quindi, lo strumento programmatico attraverso il quale viene messo a sistema e descritto un processo, articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione attraverso l'indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi.

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC

Il processo di predisposizione del PTPC si è articolato in tre fasi:

1. processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
2. analisi dei rischi;
3. individuazione delle misure di prevenzione del rischio.

La mappatura dei processi è stata effettuata attraverso l'analisi della struttura organizzativa dell'Ente, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di corruzione. Al fine di poter identificare le aree operative maggiormente esposte al rischio di corruzione, è stata svolta un'attività preliminare di mappatura dei processi di tutte le strutture al fine di individuare il livello di esposizione al rischio corruzione, che costituisce allegato parte integrante del presente documento (all.1).

Una volta realizzata la mappatura è stato assegnato ad ogni processo un indice di rischio corruzione selezionato tra i valori trascurabile, medio-basso, rilevante. Il valore è stato assegnato per ciascuna struttura a seguito dell'analisi e degli approfondimenti effettuati dal RPC, di concerto con i dirigenti di riferimento, tenendo conto anche dei seguenti parametri: grado di discrezionalità amministrativa, entità e misura delle risorse finanziarie gestite, sia in forma di contributo che di corrispettivo, controlli, impatto, coinvolgimento di altre Strutture nello svolgimento di una

determinata funzione (controllo reciproco), coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di una determinata funzione attività a proiezione esterna, frazionabilità delle attività connesse al procedimento.

Il PNA 2016, prevede che il PTPC individui misure di prevenzione oggettiva che consistono nella adozione di soluzioni organizzative, volte ad impedire che interessi particolari possano condizionare in modo improprio le decisioni pubbliche.

Il PNA 2016 prevede, inoltre, misure di prevenzione soggettiva volte a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, a qualunque titolo (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

Con riferimento ai singoli procedimenti e, più in generale, a tutti i processi l'attività sarà oggetto di verifica e monitoraggio durante il corso dell'anno 2017.

DOCUMENTI CONNESSI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il PTPC si coordina e si completa con le previsioni contenute in altri documenti di natura programmatica adottati dal Consiglio regionale, in particolare, il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale ed il Piano della Performance.

In particolare, il PTPC deve risultare coerente con il Piano della Performance sotto diversi profili.

In primo luogo, le misure di prevenzione della corruzione individuate nel PTPC devono essere coordinate con le misure contenute nel Piano della Performance, volte a realizzare la funzionalità amministrativa.

A tal fine, nel Piano della Performance devono essere individuati obiettivi che determinino un contesto organizzativo tale da favorire la prevenzione della corruzione e, contestualmente, le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.

In adempimento alle predette prescrizioni, sono stati introdotti nel Piano della Performance 2017-2019 specifici obiettivi collegati alle prescrizioni contenute nel PTPC.

L'integrazione tra gli strumenti di pianificazione e programmazione trova riscontro nell'inserimento all'interno del presente Piano degli obiettivi operativi previsti nel Piano della Performance e di seguito riportati, che mirano ad attuare la prevenzione della corruzione ed a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa del Consiglio regionale.

Obiettivi 2017 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

Revisione e aggiornamento della declaratoria delle funzioni delle strutture amministrative del Consiglio regionale della Calabria (analisi procedimenti, fabbisogni di personale, profili).

Redazione di un vademecum sulla tipologia di contratti di collaborazione che la pubblica amministrazione è legittimata a stipulare alla luce delle recenti modifiche normative, in particolare dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi nella gestione in materia di risoluzione delle controversie, al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni previste quali misure preventive dalla normativa anticorruzione e trasparenza.

Potenziamento del livello di digitalizzazione attraverso la predisposizione del fascicolo elettronico di documentazione per i componenti dell'Ufficio di Presidenza con l'utilizzazione di una apposita applicazione web.

Redazione bozza di regolamento interno sulle diverse tipologie di accesso. Studio comparato in merito alle scelte operative, in materia di accesso, effettuate da altre PP.AA.

Aggiornamento di dossier sugli enti strumentali della Regione Calabria.

Implementazione delle linee guida per l'accesso ai servizi del Consiglio regionale della Calabria e del ruolo del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ed elaborazione di modulistica, trattamento e conservazione dei dati.

Potenziamento dei supporti conoscitivi informatizzati attraverso una efficace classificazione, indicizzazione, pubblicazione e consultazione degli atti del BURC telematico sul sito web istituzionale.

Indagine conoscitiva volta a verificare l'accessibilità e la fruibilità dei contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Realizzazione ufficio unico dedicato alla fatturazione elettronica.

Predisposizione dei Regolamenti per l'erogazione dei buoni pasto e per le missioni del personale al fine di rafforzare e implementare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa D.Lgs. n. 33/2013 per come modificato dal D.Lgs. 97/2016 nell'ambito di competenza del settore.


Predisposizione di un Vademecum del dipendente e dei componenti delle strutture speciali al fine di rafforzare e implementare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa D.Lgs. n. 33/2013, per come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nell'ambito di competenza del settore per come previsto anche dal codice etico comportamentale del dipendente.

Predisposizione regolamento per gli affidamenti di modico valore, per le modalità di conduzione delle indagini di mercato e per la costituzione e gestione dell'elenco dei fornitori.

SOGGETTI COINVOLTI: COMPITI E RESPONSABILITÀ

Di seguito vengono indicati i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione con relativi compiti e responsabilità.

**ORGANIZZAZIONE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE**



AUTORITÀ DI INDIRIZZO POLITICO

Nello specifico, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in qualità di organo di indirizzo politico a norma della legge 190/2012, ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione:

- designa il RPC;
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC ed i rispettivi aggiornamenti;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- adotta l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione assume il ruolo di supervisore nel processo della strategia anticorruzione, nonché di organo di riferimento verso tutti i soggetti coinvolti. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il Consiglio regionale della Calabria, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 26 maggio 2015, ha nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, il dott. Maurizio Priolo, Segretario - Direttore Generale dell'Ente.

Ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016 il Responsabile della prevenzione della corruzione assume necessariamente anche il ruolo di responsabile della trasparenza. L'intento principale del legislatore è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPC (art. 41, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 97/2016) potenziando i suoi poteri di interlocuzione e di controllo nei confronti di tutta la struttura amministrativa e quelli di programmazione, impulso e coordinamento nell'adozione e attuazione delle misure di prevenzione.

Alla luce delle recenti modifiche legislative, la figura del responsabile risulta rafforzata anche in virtù della previsione di una maggiore interazione e comunicazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione e con l'ANAC.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione:

- propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del PTPC e i suoi aggiornamenti annuali con proiezione triennale;
- definisce, in coordinamento, procedure idonee per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione del piano e propone la modifica di esso nei casi di accertate significative violazioni delle prescrizioni o qualora siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero nell'eventualità di nuovi interventi normativi afferenti agli ambiti trattati dal PTPC;
- verifica, d'intesa con il responsabile della struttura competente in materia di personale, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici nei quali è più elevato il rischio di eventi di corruzione;
- segnala all'Ufficio di Presidenza e all'Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- predispone annualmente, entro il 15 dicembre - salvo diverso termine disposto dall'ANAC - una relazione sull'attività svolta, da inviarsi all'Ufficio di Presidenza ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, oggetto di pubblicazione sul sito del Consiglio regionale;
- vigila e verifica, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e

incompatibilità. A tal fine, contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità. Segnala i casi di possibile violazione del d.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'AGCM per l'esercizio delle funzioni *ex lege* 20 luglio 2004, n. 215 e alla Corte dei Conti, per l'accertamento di responsabilità amministrative;

- assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- adotta provvedimenti di riesame relativi al diniego all'accesso civico da parte degli uffici ovvero, in caso di loro mancata risposta, nel termine previsto dalla normativa;
- ai sensi dell'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione nonché, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale;
- definisce le modalità di effettuazione del monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti con i quali essa stipula contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione di benefici economici;
- predispone i questionari, rivolti ai dirigenti, per le periodiche attività di monitoraggio sull'attuazione del Piano.

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. 190/2012, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., nonché per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

I REFERENTI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha individuato con proprio atto dispositivo prot. n. 5891 del 6/02/2017, la rete dei referenti per la prevenzione della corruzione, individuando quale responsabili i dirigenti di ruolo del Consiglio regionale ed una posizione organizzativa.

Il ruolo svolto dai *Referenti*, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nell'anno 2016, è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi previsti nel PTPC.

Le principali funzioni dei Referenti sono:

- partecipare, congiuntamente con il Responsabile, al processo di definizione e di aggiornamento del PTPC e all'individuazione, valutazione e gestione del rischio corruttivo;
- trasmettere al Responsabile, periodicamente, una relazione con i risultati dell'attività;
- informare tempestivamente il Responsabile di ogni mutamento nell'organizzazione o nell'attività della propria struttura, che possa avere effetti sul PTPC;

- rispettare i tempi e la correttezza dei procedimenti amministrativi di competenza e, in caso di inosservanza, esplicitare le motivazioni;
- indicare al Responsabile i nominativi dei dipendenti, operanti nei settori maggiormente a rischio, da inserire in specifici percorsi formativi (art. 1, comma 5, L. 190/2012).

A supporto dei referenti così individuati con precedente dispositivo prot. n. 37075 del 17/07/2015 è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da circa 35 unità lavorative assegnate ai diversi settori del Consiglio regionale che supportano sul piano conoscitivo ed operativo la rete dei referenti.

I DIRIGENTI

I dirigenti sono responsabili della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel presente aggiornamento, nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio relativamente alle strutture di riferimento. Essi collaborano con il Responsabile ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere *l-bis*), *l-ter*) e *l-quater*), e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

I DIPENDENTI E I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio regionale della Calabria sono tenuti a:

- osservare le misure contenute nel PTPC(art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);
- segnalare tempestivamente le situazioni di illecito al Responsabile della corruzione anche tramite il proprio dirigente;
- rispettare il Codice di comportamento.

Inoltre, i dipendenti devono astenersi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/90 e del D.P.R. n. 62/2013 in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e devono segnalarlo tempestivamente al dirigente.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

L'Organismo Indipendente di Valutazione:

- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione e nell'ambito settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 33/2013);
- esprime il parere obbligatorio sul Codice di comportamento del personale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001.

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 23 maggio 2012 è stato istituito l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) del Consiglio regionale della Calabria.

L'UPD è competente in materia di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti del Consiglio regionale, rilascia pareri sull'applicazione del Codice di comportamento e comunica al Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro il mese di novembre di ogni anno, le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti, alle eventuali sanzioni irrogate o ai provvedimenti di archiviazione dei procedimenti con le relative motivazioni.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere costantemente informato di tutte le attività afferenti all'amministrazione e alla gestione dell'Ente.

I dirigenti del Consiglio regionale della Calabria hanno l'obbligo di verificare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa di competenza, informando il Responsabile della prevenzione della corruzione della presenza di eventuali anomalie.

I dirigenti devono, periodicamente, comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione i procedimenti amministrativi avviati ed i rispettivi provvedimenti

finali adottati, indicando anche il responsabile di ciascun procedimento, i destinatari e i tempi di effettiva conclusione dei procedimenti.

L'informativa, avente cadenza trimestrale, è finalizzata a:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazioni, concessioni o erogazioni di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti del Consiglio regionale.

GESTIONE DEL RISCHIO

Sotto il profilo metodologico, il presente Piano conferma il modello base di gestione del rischio di cui all'Allegato A del PTPC 2014-2016, come implementato a seguito delle indicazioni fornite dall'ANAC nell'aggiornamento 2016 al PNA, già utilizzato nel PTPC 2016-2018.

CONTESTO ESTERNO

Si conferma l'analisi del contesto esterno effettuata nel PTPC 2016-2018, che ha tenuto conto delle specificità del Consiglio regionale quale organo di rappresentanza democratica della Regione, con funzioni non solo normative, ma anche di programmazione e amministrative, dotato di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio, che esercita a norma della Costituzione, dello Statuto e del Regolamento interno.


CONTESTO INTERNO

Il Consiglio regionale della Calabria è l'organo legislativo rappresentativo della Regione Calabria. Istituito nel 1970, è composto dal Presidente della Giunta regionale e da 30 consiglieri. Ha sede nella città di Reggio Calabria, presso il Palazzo Tommaso Campanella.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto della Regione Calabria, il Consiglio esercita la potestà legislativa, insieme a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce l'indirizzo politico della regione, svolgendo anche funzione di controllo sulla Giunta.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015 è stata adottata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, successivamente rettificata con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 76 del 28 dicembre 2015, che ha acquisito efficacia a seguito del conferimento degli incarichi ai dirigenti di ruolo dell'Ente, alla data dell'1 ottobre 2015, giusta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015. La suddetta deliberazione definisce l'articolazione della nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, prevedendo una Direzione/Segretariato Generale e quattro Aree Funzionali che sovrintendono ai relativi Settori, per un totale di 22 posizioni dirigenziali.

Settore II^a Fascia
Settore I^a Fascia



LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Presupposto necessario per l'individuazione dei processi a rischio corruzione, oltre a quelli previsti dal PNA comuni a tutte le amministrazioni, è la definizione della mappatura completa di tutti i processi e procedimenti dell'Ente.

Tale attività è stata intrapresa (sarà completata entro l'anno 2017) ed è oggetto di verifica e monitoraggio nell'ambito del Piano annuale di prevenzione della corruzione.

I procedimenti sono stati classificati in una struttura gerarchica, ovvero in macroprocessi e processi.

La mappatura dei processi ha rappresentato il punto di partenza per l'individuazione di processi potenzialmente a rischio corruzione.

Questa fase è stata svolta coinvolgendo i dirigenti delle strutture di riferimento.

LE AREE A RISCHIO

Sulla base della mappatura di cui al punto precedente sono state individuate, come di seguito riportato, le Aree di rischio unitamente alle specifiche attività di rischio. Sulla base della determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 è stato aggiornato il Piano nazionale Anticorruzione 2016, che ha mutato la denominazione delle “Aree obbligatorie di rischio” in “Aree generali di rischio” e ne ha incrementato l'ambito come di seguito riportato:

Area A: acquisizione e progressione del personale;

Area B: affidamento lavori, servizi e forniture;

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **con effetto** economico diretto ed immediato per il destinatario.

Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

Area F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

Area G: incarichi e nomine;

Area H: affari legali e contenzioso.

Ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 sono sottoposti alle misure di prevenzione i procedimenti di seguito elencati:

- a) autorizzazioni o concessioni;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all' art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009.

L'analisi del rischio è stata attuata, in generale, attraverso la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce; dall'analisi di tali elementi si è determinato il livello di rischio. I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono quelli contenuti nell'allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per quanto previsto dalla normativa vigente, sono individuate le seguenti misure di prevenzione della corruzione:

1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - PTPC;
2. Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
3. Trasparenza;
4. Riduzione margini di discrezionalità;
5. Codici di comportamento;
6. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
7. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
8. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;

9. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage- revolving doors*);
10. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
11. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*);
12. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
13. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*);
14. Formazione;
15. Patti di integrità;
16. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;
17. Adozione regolamento/disciplinare per la gestione delle procedure a rischio.

Sezione Seconda

TRASPARENZA

Premesso che il legislatore intende la trasparenza come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo da parte dei consociati sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a tutelare i diritti fondamentali e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

L'estrema rilevanza che il Legislatore attribuisce a tale aspetto dell'azione delle P.A. si deduce dal fatto che essa *“costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione...”* . Ciò comporta che la disciplina di detta “materia” rientra negli ambiti di competenza *“esclusiva”* della legge statale.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, attuativo della delega di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza, rafforzandone la funzione al fine di favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini e introducendo misure che consentano una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

Nel D.Lgs. n. 33/2013 è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento fra la programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione, contenuta nel Piano della Performance o negli analoghi strumenti di programmazione, e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma. In altri termini, occorre vi sia un coordinamento ed una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nel PTPC diventino

obiettivi organizzativi e individuali da inserire nel Piano della prestazione e dei risultati dell'Amministrazione (Performance).

LIMITI ALLA TRASPARENZA

Gli adempimenti di pubblicazione sono in ogni caso soggetti al rispetto dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In proposito si ricorda che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha adottato con deliberazione del 15 maggio 2014 apposite *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*.

Secondo l'Autorità, laddove sussista per l'Amministrazione un obbligo, derivante da legge o da regolamento, di pubblicare un atto o un documento sul sito istituzionale, è necessario verificare, caso per caso, se i dati e le informazioni personali eventualmente presenti in tali atti o documenti debbano o meno essere oscurati, in considerazione del fatto che le P.A. sono tenute ad evitare la pubblicazione di dati personali ove sia possibile perseguire le finalità di trasparenza mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. *“principio di necessità”* ex art. 3, D.Lgs. n. 196/2003).

La diffusione di dati personali è, in sostanza, consentita solo se questi ultimi siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

Sussiste poi un divieto assoluto di diffusione di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (art. 22, comma 8, D.Lgs. n. 196/2003 e art. 4, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013), mentre i dati sensibili idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ed i dati giudiziari idonei a rivelare provvedimenti in

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato (art. 4, comma 1, lett. *d* ed *e*, D.Lgs. n. 196/2003) possono essere pubblicati solo nel caso vi sia una espressa disposizione di legge e siano indispensabili per raggiungere la finalità della pubblicazione.

Per quanto concerne, invece, la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori (non individuati, quindi, dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. o da altre specifiche norme di legge o di regolamento), la stessa è possibile “*nel rispetto dei limiti indicati, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti*” (art. 7 bis, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013), cioè oscurando il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possano consentire, anche indirettamente, l’identificazione.

DECORRENZA DELLA PUBBLICAZIONE E DURATA DELLA PUBBLICAZIONE

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati nel rispetto dei limiti indicati nel D.Lgs. n. 33/2013.

Il responsabile è tenuto a controllare l’attualità delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l’interessato ne richieda l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. *a*), del D.Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono restare pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2 (relativo al personale politico, agli amministratori ed ai dirigenti), e 15,

comma 4 (relativo ai collaboratori o consulenti). Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante l'istituto dell'accesso civico.

I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati nel rispetto dei termini indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria.

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, anche in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. n. 241/1990, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Pertanto, l'aggiornamento dei documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria avviene secondo quattro diverse frequenze:

- a) annuale, per i documenti, le informazioni e i dati che, per loro natura, non sono oggetto di frequenti modifiche o la cui durata è tipicamente annuale;
- b) semestrale, entro trenta giorni successivi alla scadenza del semestre, per i documenti, le informazioni e i dati che sono oggetto di modifiche frequenti e per i quali non sono richieste espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose;
- c) trimestrale, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, per i documenti, le informazioni e i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- d) tempestivo, entro i trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile, per i documenti, le informazioni e i dati per i quali è indispensabile la pubblicazione nell'immediatezza della loro adozione, fatti salvi termini specifici previsti dal decreto.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di comportamento è un insieme di principi e di regole la cui osservanza è di fondamentale importanza per il buon funzionamento e il miglioramento dell'attività amministrativa.

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria è stato approvato in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” ed è stato adottato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 27 del 4 aprile 2014, all'esito di una procedura aperta alla consultazione e previo parere favorevole dell'OIV, espresso con nota prot. n. 14394 del 27 marzo 2014.

I destinatari del Codice di comportamento sono, oltre al personale del Consiglio regionale della Calabria, i dipendenti in posizione di comando e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro a qualunque titolo con l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 54, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2011, i Dirigenti di ciascuna struttura e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari vigilano sull'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio il Consiglio Regionale si avvale dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale è anche responsabile della verifica annuale dello stato di applicazione del Codice.

Il Codice è esteso anche ai dipendenti della società *in house* del Consiglio regionale della Calabria.

La diffusione del Codice è assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

La violazione delle regole del Codice di comportamento dà luogo a responsabilità disciplinare.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale è una misura di prevenzione obbligatoria prevista dall'art. 1, commi 4, 5 e 10, della L. n. 190/2012. Secondo il PNA (paragrafo 3.1.4 e paragrafo B.5 dell'Allegato 1) la rotazione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

La rotazione è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni legate alla permanenza nel tempo del dipendente pubblico nel medesimo posto, che possono alimentare dinamiche improprie. Se ben gestita può rappresentare anche una modalità di accrescimento dell'esperienza professionale e contribuire alla formazione del personale.

L'art. 1 della L. n. 190/2012 prevede la rotazione dei dirigenti e dei funzionari chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 5, lett. b) ed affida al RPC il compito di verificare, d'intesa col dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi (comma 10, lett. b).

La L. n. 190/2012, come da ultimo modificata dal D.L. n. 90/2014 e dal D.Lgs. n. 97/2016, demanda all'ANAC il compito di definire "criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni".

La predetta legge precisa, inoltre, che il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini della adozione dei propri piani triennali della corruzione.

La rotazione si effettua su base funzionale tenendo conto che la rotazione non deve intaccare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e garantire, comunque, la qualità delle competenze ad elevato contenuto tecnico.

La rotazione va attivata previa adeguate e propedeutiche attività di affiancamento e di formazione. La formazione è una misura fondamentale per garantire il possesso delle qualità e competenze professionali necessarie per la rotazione.

Le categorie dirigenziali infungibili quali il dirigente del Settore Informatico e Flussi informativi ed il dirigente del Settore Tecnico sono, quindi, da sottrarre alla rotazione.

Nel corso del 2015 è stata attuata la rotazione, che ha interessato tutti i dirigenti di ruolo dell'Ente ad esclusione delle figure infungibili.

Durante l'anno 2016 sono state attuate iniziative di rotazione che hanno investito prevalentemente il personale di categoria D, in quanto si è proceduto al conferimento degli incarichi di Alta Professionalità e Posizione Organizzativa che hanno direttamente inciso anche sul conferimento delle responsabilità di ufficio.

Rimane fermo ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. *l-quater* del D.Lgs. n. 165/2001, la previsione per i dirigenti di disporre con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Per dare concreta attuazione alla rotazione appare necessario individuare i criteri generali che consentano di contemperare le disposizioni di legge con le esigenze di buon andamento dell'Ente.

A tal fine, di seguito, si individuano i seguenti criteri:

1. la rotazione non deve essere effettuata in modo generalizzato ma deve rispondere ad esigenze di prevenzione della corruzione e, pertanto, dovrà interessare, in particolare, le strutture individuate quali strutture a rischio e innanzitutto i dirigenti, i funzionari incaricati di posizione organizzativa ed i responsabili di procedimento;
2. la rotazione dovrà essere programmata in un'ottica pluriennale;
3. la rotazione, al fine di evitare rilevanti impatti organizzativi, dovrà essere effettuata in fasi successive, sulla base dell'analisi compiuta dal responsabile anticorruzione delle criticità e delle esigenze dell'amministrazione;
4. la rotazione deve essere attuata garantendo contestualmente la continuità dell'azione amministrativa, deve tenere conto delle professionalità acquisite dal personale e deve mirare all'arricchimento professionale dei dipendenti;

5. la rotazione prescinde da una valutazione negativa del dipendente ma, al contrario, deve tendere al potenziamento delle professionalità;
6. l'Ente dovrà considerare in via prioritaria le richieste di mobilità volontaria del personale;
7. la rotazione sarà effettuata dopo il decorso di un periodo non superiore a cinque anni;
8. nella rotazione dovranno essere tenute in considerazione la formazione e le precedenti esperienze lavorative dei dipendenti;
9. la rotazione dovrà essere preceduta da una adeguata attività di affiancamento, nonché, da eventuali interventi formativi specifici;
10. la rotazione potrà essere effettuata anche attraverso la riorganizzazione della struttura presso la quale il dipendente svolge la propria attività attraverso l'assegnazione a funzioni e responsabilità diversi da quelli precedentemente conferiti.

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI, DI ALTA PROFESSIONALITÀ E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Come previsto anche nell'art. 1, comma 2, lettere g) e h) del D.Lgs. n. 39/2013, per "inconferibilità" si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi:

- a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
- a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Per "incompatibilità" si intende l'obbligo, per il soggetto cui viene conferito l'incarico, di scegliere, a pena di decadenza entro il termine perentorio di quindici

giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Relativamente agli incarichi dirigenziali, la struttura competente acquisisce preventivamente dal destinatario dell'incarico la dichiarazione analitica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità *ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013*. La dichiarazione resa dall'interessato è, comunque, condizione ai fini dell'efficacia del provvedimento di conferimento dell'incarico. Nel caso in cui sussista una causa di incompatibilità, l'efficacia dell'atto è sospesa fino alla rimozione della causa di incompatibilità, entro il termine prestabilito. Le dichiarazioni rese sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tutte le autocertificazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, per il tramite del Settore Risorse Umane, adotta misure di verifica delle autocertificazioni prodotte, come ad esempio attraverso il casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti.

L'introduzione dell'art. 35-*bis* nel D.Lgs. n. 165/2001 dispone l'impossibilità alla partecipazione a commissioni di concorso o di gara e allo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio, a carico di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale. A tal fine si prevede che:

- nel provvedimento per l'attribuzione di incarichi, si dia evidenza di aver proceduto alla verifica di insussistenza di condizioni ostative al conferimento;
- il dipendente assegnatario di incarico ed i membri esterni e interni - anche con funzioni di segreteria - di commissioni di concorso o di gara sottoscrivano una dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

I responsabili del procedimento operano verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora venga accertata una non veridicità delle dichiarazioni rese, ne

dovrà essere data tempestiva comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA UN ILLECITO

La legge 6 novembre 2012, n.190, fra le misure da adottare in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, all'art. 1, comma 51, ha previsto l'introduzione della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*).

L'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) ha approvato, con deliberazione n. 72/2013, il Piano Nazionale Anticorruzione che, al capitolo 3, paragrafo 1, punto 11, prescrive l'obbligo per tutte le amministrazioni di adottare i necessari accorgimenti affinché venga tutelato il dipendente che intende segnalare casi di illecito.

Pertanto, alla luce della normativa sopracitata, chiunque venga a conoscenza, in ragione del rapporto in essere con il Consiglio regionale della Calabria, di fatti illeciti ha l'obbligo di denunciare il fatto al Responsabile della prevenzione della corruzione. Si precisa che, per fatto illecito, non si intende solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dal codice penale, ma anche le situazioni in cui si manifesti un malfunzionamento dell'amministrazione per effetto delle violazioni stabilite nel Codice di comportamento o di fatti di corruzione o altri reati.

Per l'attuazione di questa misura il Responsabile anticorruzione ha emesso una circolare informativa (prot. gen. n.9315 del 03/03/2015) trasmessa a tutto il personale del Consiglio regionale. Al fine di offrire la dovuta tutela ai dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza, l'Amministrazione ha messo a disposizione il modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il modello è reperibile sul sito web del Consiglio regionale della Calabria nella sezione Amministrazione Trasparente - Prevenzione della Corruzione e va trasmesso tramite posta ordinaria oppure all'indirizzo e-mail: anticorruzione@consr.it.

Durante il triennio di vigenza del presente PTPC saranno attivate iniziative volte a diffondere la conoscenza del nuovo sistema di segnalazione al fine di garantirne un corretto utilizzo.

FORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione, poiché una formazione adeguata consente di raggiungere importanti obiettivi, quali:

- la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione;
- l'implementazione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Il Piano della formazione del personale del Consiglio regionale 2015-2017 ha programmato una serie di interventi formativi prevedendo un percorso diretto a rendere edotto il personale sulla normativa vigente in materia (legge 6 novembre 2012, n.190 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e relative modifiche apportate dal D.Lgs. n. 39/2016) e sul Codice di comportamento dei dipendenti: principi, contenuti, responsabilità, conflitto di interesse, concetto di legalità e di etica professionale.

Nel corso dell'anno 2017 si è dato avvio (il 6 febbraio) alle attività programmate in materia di anticorruzione e trasparenza, attivando corsi di formazione generale rivolti alla generalità dei dipendenti del Consiglio Regionale (circa 350), sui seguenti moduli formativi, per un totale complessivo di ore formative pari a 24: la normativa anticorruzione, i procedimenti amministrativi e gli appalti, le conseguenze organizzative e per il personale, la trasparenza.

A questo intervento generalizzato si è accompagnato uno specifico segmento di formazione individuato come “corso di formazione specialistica” rivolto ad un gruppo più ristretto di dipendenti (circa 120 unità) più specificamente coinvolti nell'attuazione delle diverse misure del piano anticorruzione, operanti nelle aree a

rischio individuate nel precedente piano, ovvero coinvolti negli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.n.33/2013.

Le attività formative del corso specialistico hanno riguardato, in particolare, le seguenti aree:

1. Mappatura delle attività e la individuazione delle attività a rischio più elevato e le misure conseguenti;
2. Ruolo e funzioni dell'ANAC, sanzioni amministrative, rilevazioni e potere sanzionatorio dell'ANAC. Conessioni con il sistema della trasparenza;
3. La gestione delle risorse umane. Gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici. Concorsi e progressioni di carriera. Il conferimento di incarichi agli esterni;
4. Trasparenza. Le disposizioni in materia di trasparenza. Il diritto di accesso. privacy. Accesso civico. D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 97/2016. FOIA. Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, delle figure dirigenziali e apicali, del personale, dell'OIV. L'atto amministrativo. Deliberazioni ANAC e loro attuazione.

L'efficacia del risultato formativo verrà misurata, mediante la somministrazione di test finali di verifica dell'apprendimento particolarmente selettive.

La formazione proseguirà anche nel prossimo orizzonte temporale, focalizzando sempre di più l'intervento formativo sul personale investito da responsabilità dirette nell'attuazione del predetto piano, fino ad individuare con meccanismo premiale un nucleo di esperti sui temi della corruzione e della trasparenza all'interno dell'amministrazione.

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

I Dirigenti delle strutture consiliari, dovranno comunicare periodicamente al RPC, un prospetto recante i seguenti dati:

- numero dei procedimenti conclusi;

- numero dei procedimenti per i quali sono stati rispettati i termini;
- numero dei procedimenti per i quali si è verificato un ritardo con relativa motivazione ed eventuali correttivi posti in essere.

IL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO

I dirigenti ed i responsabili di procedimento debbono osservare i termini di conclusione del procedimento, monitorarne l'andamento e adottare iniziative per la tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie. I responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedurali per la Struttura di competenza ai sensi dell'art. 1, comma 28, della L. n. 190/2012. Il monitoraggio deve essere effettuato con cadenza semestrale o, nel caso di procedimenti con termine di conclusione a 180 giorni, con cadenza annuale. I responsabili delle Strutture provvedono, inoltre, alla pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - degli esiti del monitoraggio ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013. I dirigenti debbono osservare i termini di pagamento per la pubblica amministrazione, monitorarne l'andamento e adottare iniziative per la tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie.

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CON I QUALI INTERCORRONO RAPPORTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA - OBBLIGO DI ASTENSIONE

I dirigenti delle strutture consiliari interessate alla stipula di contratti e ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere verificano eventuali relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni e i dipendenti della propria struttura, mediante apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con dipendenti della struttura, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria.

Nel caso in cui risultino relazioni, il dirigente e/o il dipendente interessato al potenziale conflitto di interesse si astiene secondo quanto previsto dal Codice di comportamento.

I dirigenti comunicano i casi di astensione al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nell'ipotesi in cui il conflitto di interesse riguarda il Responsabile, lo stesso deve segnalarlo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvederà ad individuare un altro dirigente cui assegnare il procedimento per il quale si è determinata la situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale.

PATTI D'INTEGRITÀ

Conformemente alla previsione del PNA 2013 (allegato 1, punto B.14), il Consiglio regionale ha adottato il Patto di integrità per tutte le procedure di affidamento (lavori, servizi e forniture, compresi i settori esclusi) di importo superiore ad euro 10.000,00.

In linea con quanto già previsto dal PTPC 2015-2017 e dalla circolare del Segretario generale n. 48149 del 28 ottobre 2015, i Settori competenti devono chiedere ai partecipanti alle procedure indette per l'acquisizione di beni e servizi la presentazione di Patti d'integrità (secondo la circolare, per il Patto deve essere stabilita "l'obbligatoria sottoscrizione e produzione da parte di ciascun partecipante alla procedura a pena di esclusione").

MISURE ULTERIORI

Oltre alle misure obbligatorie, di carattere generale, introdotte dalla L. n. 190/2012 e dei successivi decreti attuativi, programmate nei paragrafi precedenti, anche sulla scorta delle misure ulteriori elencate nella scheda predisposta dall'ANAC, per l'elaborazione della relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione, nel corso dell'anno verranno individuate le misure ulteriori che l'amministrazione intende attivare nel triennio di validità del presente documento.

VIGILANZA SOCIETÀ IN HOUSE

Al fine di dare attuazione alla L. n. 190/2012, anche la Società *in house* del Consiglio regionale è tenuta ad applicare la normativa vigente, adeguando i regolamenti e le procedure a quanto previsto nella Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l’ascolto della cittadinanza. Si vuole sensibilizzare la società diffondendo, anche attraverso il sito istituzionale, notizie sull’organizzazione e sull’attività svolta dal Consiglio, in particolar modo per ciò che concerne le tematiche della prevenzione della corruzione. Le azioni da intraprendere saranno volte al coinvolgimento della cittadinanza sulle scelte adottate, anche in materia di prevenzione della corruzione, a partire dalla diffusione dei contenuti del presente Piano con pubblicazione nel sito web istituzionale, per la consultazione *on line* da parte di soggetti portatori di interessi e per il recepimento di eventuali osservazioni.

ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA RACCOLTA DI SEGNALAZIONI

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo ad eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti, nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l’Amministrazione.

CRITERI PER LIMITARE L'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ

L'elevata discrezionalità è un fattore di rischio abilitante che incide sulla probabilità dell'evento corruttivo. È, pertanto, richiesto a tutte le Strutture, che gestiscono processi caratterizzati da elevata discrezionalità, l'adozione di atti contenti i criteri generali che regolino l'esercizio del potere.

MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) DA ATTIVARE NELL'AMBITO DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI

In ossequio alle indicazioni fornite dall'Aggiornamento 2016 al PNA, per la predisposizione e la gestione delle misure di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa ai contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture verranno attivate misure idonee, tenendo conto dello specifico contesto interno ed esterno in cui il Consiglio regionale opera.

I referenti, interessati ai procedimenti sopra menzionati, dovranno trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza un report entro il mese di novembre indicando le misure che risultano più efficaci.

ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Importanti novità sono state introdotte in materia di accesso civico da parte del D.Lgs. n. 97/2016, come anche declinate nella delibera ANAC 1309/2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Tale nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, consente a chiunque il «diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto

dall'art. 5-*bis*". La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Rimane ferma la disciplina relativa all'accesso civico cd. semplice. Esso consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2103) nei casi in cui il Consiglio regionale ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Ente, secondo il nuovo modulo di richiesta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti- Accesso civico". Al fine di consentire ai cittadini/utenti di esercitare il diritto di accesso è stata istituita la casella di posta elettronica: trasparenza@consrc.it.

AGGIORNAMENTO

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 31 marzo 2016.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 "Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità."

Ai sensi della delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013 il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione va aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

